

SENTENZA DELLA CORTE  
DEL 9 OTTOBRE 1974<sup>1</sup>

Caisse régionale d'assurance maladie de Paris  
contro Giuseppina Biason  
(domanda di pronunzia pregiudiziale  
proposta dalla Cour d'appel Paris)

Causa 24-74

M a s s i m e

1. *Questioni pregiudiziali — Efficacia di una legge nazionale in relazione al diritto comunitario — Competenza della Corte — Limiti*  
(Trattato CEE, art. 177)
2. *Previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti — Sistema di previdenza e assistenza sociale — Distinzione — Pensione di invalidità — Assegni integrativi — Prestazione ai sensi dell'art. 1, s), del regolamento n. 3 — Titolare — Trasferimento della residenza in un altro Stato membro — Diritto — Non si estingue*  
(Regolamento n. 3, artt. 1 b), 1 c), 3, 10 n. 1)

1. La Corte può indicare al giudice nazionale i criteri interpretativi propri del diritto comunitario ai fini della valutazione dell'efficacia di una norma interna.
2. Una legge che combini le caratteristiche della previdenza sociale e dell'assistenza pubblica, e che, escludendo ogni valutazione individuale dei bisogni — caratteristica dell'assistenza — ponga i beneficiari in una situazione giuridicamente definita, rientra nella previdenza sociale ai sensi dei regolamenti comunitari. Pertanto, un assegno integrativo versato da un ente

come il «Fonds national de solidarité» ai titolari di una pensione d'invalidità costituisce, in quanto agli interessati sia attribuito un vero e proprio diritto, una «prestazione» ai sensi dell'art. 1, lettera s) del regolamento n. 3, e rientra, quindi, nell'ambito di applicazione materiale del regolamento stesso.

Il titolare che trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro continua a beneficiare di tale prestazione, anche nel caso in cui la legge interna riservi l'assegno integrativo ai soli residenti nel territorio nazionale.

Nel procedimento 24-74,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norme dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Corte d'appello di Parigi, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

1 — Lingua processuale: francese.

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, Parigi,

e

GIUSEPPINA BIASON, Pordenone (Italia),

domanda vertente sull'interpretazione da dare al regolamento n. 3 del Consiglio, «relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti», per quanto riguarda l'esportazione delle prestazioni previdenziali,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, R. Monaco (relatore), J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher e M. Sørensen, giudici;

avvocato generale: G. Reischl,

cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### In fatto

La sentenza di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte si possono riassumere come segue:

#### I — I fatti e il procedimento scritto

1. Dal 15 giugno 1971, alla sig.na Giuseppina Biason, cittadina italiana, viene corrisposta una pensione d'invalidità in forza della legislazione francese. Inoltre, dalla stessa data, le spetta un «assegno

integrativo» del «Fonds national de solidarité» istituito in Francia con legge 30 giugno 1956.

I presupposti cui è subordinato il versamento dell'assegno integrativo sono fissati dall'art. L 685 del «Code de la sécurité sociale» («Journal officiel» della Repubblica francese, 1956, n. 294), secondo cui detto assegno può essere corrisposto ai beneficiari di una pensione d'invalidità per riduzione di 2/3 della «capacità lavorativa o di guadagno». D'altra parte, poiché l'art. 707 dello stesso codice stabilisce che gli stranieri possono fruire dell'assegno solo se ciò è previsto da

convenzioni internazionali di reciprocità, la legge francese 2 agosto 1957 ne ha esteso il beneficio a coloro che percepiscono una pensione d'invalità in forza di un regime previdenziale francese o di una convenzione internazionale di reciprocità.

Il 15 maggio 1972, la Biason comunicava alla «Caisse régionale d'assurance maladie de Paris» (in prosieguo «la Caisse») di aver trasferito la propria residenza in Italia. La Caisse le notificava allora che, a causa del trasferimento, essa perdeva il diritto all'assegno integrativo (di cui cessava il versamento a partire dal 1° aprile 1972).

La Biason adiva allora la «Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale» di Parigi, la quale, con provvedimento di rinvio 21 marzo 1973, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione pregiudiziale relativa al «se un cittadino italiano il quale, durante il suo soggiorno in Francia, ha fruito dell'assegno integrativo del Fonds national de solidarité, possa continuare a fruirne dopo aver stabilito la propria residenza in un altro paese, in forza delle disposizioni (e in primo luogo dell'art. 16) della convenzione italo-francese e della convenzione stipulata il 19 gennaio 1951 tra Belgio, Francia e Italia».

La Caisse ha impugnato questo provvedimento dinanzi alla Corte d'appello di Parigi, sostenendo che la domanda è infondata. Dal canto suo, la Biason ha ribadito la tesi secondo cui, pur risiedendo in Italia, essa conserva il diritto all'assegno integrativo, in forza dell'art. 16 della convenzione italo-francese 31 marzo 1948 sulla previdenza sociale, degli artt. 7 e 10 (a) della convenzione italo-franco-belga 19 gennaio 1951, nonché degli artt. 4 e 10 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71.

La Corte d'appello di Parigi ritiene che debba farsi una distinzione fra il periodo successivo al 1° ottobre 1972, data in cui è entrato in vigore il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, «relativo

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità», ed il periodo anteriore, durante il quale si applicava il regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti.

Per quanto riguarda il periodo successivo al 1° ottobre 1972, la Corte d'appello ritiene che la Caisse sia tenuta a corrispondere alla Biason l'assegno integrativo, a decorrere da quella data, non essendo stata effettuata alcuna liquidazione in capitale, peraltro impossibile in un caso simile.

Quanto al periodo 1° aprile 1972 — 1° ottobre 1972, la stessa Corte ha accertato che, a norma dell'allegato D del regolamento n. 3, devono restare in vigore i soli artt. 17 e 24 della convenzione italo-francese 31 marzo 1948.

Considerando che sorge quindi un problema d'interpretazione del suddetto regolamento, e in particolare dell'art. 2, n. 1, lettera b), la Corte d'appello ha deciso, con sentenza 2 marzo 1974, di sospendere il procedimento e sottoporre a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:

«Se la titolare d'una pensione d'invalità — spettante per aver prestato lavoro subordinato in un solo Stato membro — dopo aver riscosso un assegno integrativo come residente in quello Stato, possa — in virtù dell'art. 2, n. 1, sub b) del regolamento n. 3, in vigore all'epoca dei fatti in causa —

- pretendere il versamento dell'assegno stesso anche per il periodo 1. 4. 1972 — 1. 10. 1972, nel corso del quale si è trasferita in Italia;
- e continuare a fruire di tale prestazione, a complemento della pensione d'invalità, nella sua attuale residenza.»

2. Copia della sentenza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 20 marzo 1974.

In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato al

trattato CEE, hanno presentato osservazioni scritte: il governo francese, rappresentato dall'ambasciatore della Repubblica francese a Lussemburgo, sig. Robert Luc, assistito dal sig. Guy de Lacharrière, capo dell'ufficio legale del ministero degli affari esteri; il governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'ambasciatore Adolfo Maresca, assistito dall'avv. Ivo M. Braguglia; la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Richardt Larsen, in qualità di agente, assistito dalla sig.na Marie-José Jonczy, dell'ufficio legale della Commissione.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

*A — Osservazioni del governo francese*

Il governo francese sostiene che le norme relative all'assegno integrativo del «Fonds national de solidarité» (in prosieguo «il Fondo») non rientrano, data la loro natura assistenziale, nella concreta sfera d'applicazione della normativa comunitaria concernente l'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità.

Il governo francese osserva che l'assegno integrativo di cui trattasi non può essere qualificato «prestazione previdenziale». Esso sostiene infatti che la previdenza sociale è un sistema di tutela legato alla nozione di attività professionale, di guisa che l'iscrizione ad un regime di previdenza sociale si determina in funzione dell'attività lavorativa dell'interessato. Numerose disposizioni del codice della previdenza sociale confermerebbero questa tesi.

Il Fondo non è basato, invece, sulla nozione di attività professionale: gli artt. L. 685 ed L. 711 — 1 del codice della previdenza sociale (relativi all'assegno integrativo) riguardano, infatti, qualsiasi persona «indipendentemente dalla sua attività». La circostanza che le disposizioni sul Fondo siano contenute nel suddetto codice non è decisiva nella fattispecie, in quanto il codice stesso non riguarda esclusivamente il sistema della previdenza sociale, mentre, d'altro canto, numerose disposizioni previdenziali non vi sono incluse.

L'assegno integrativo di cui è causa è una prestazione di natura assistenziale, fondata sul principio enunciato nel preambolo della Costituzione del 1946. In quanto tale, l'assegno è sottoposto a certe condizioni relative alla situazione economica del beneficiario, e si aggiunge a prestazioni di diversa natura, come quelle d'invalidità o di vecchiaia, gli assegni assistenziali, ecc. Pur essendo una prestazione accessoria, l'assegno è soggetto ad una specifica disciplina ed ha una sua propria natura giuridica.

Questa prestazione non costituisce mai oggetto degli accordi bilaterali in materia di previdenza sociale. La possibilità ch'essa venga concessa agli stranieri è contemplata soltanto in protocolli speciali, distinti dagli accordi stessi. Essendo legato alle prestazioni garantite ai cittadini francesi residenti in Francia, l'assegno integrativo non può essere versato all'estero, né a favore di cittadini francesi, né a favore di stranieri.

Poiché viene ad aggiungersi ad una prestazione d'invalidità, esso ricade, per quanto riguarda l'attribuzione a cittadini italiani, sotto l'accordo 6 febbraio 1960, che completa il protocollo italo-francese 11 gennaio 1957.

È inesatto affermare che questo accordo, non essendo stato richiamato nell'allegato D del regolamento n. 3, sia stato sostituito dal regolamento stesso. Il silenzio dell'allegato su questo punto va interpretato in tutt'altro modo: poiché la prestazione di cui trattasi, data la sua natura assistenziale, non rientra nella materia

disciplinata dal regolamento, non vi era alcuna ragione di parlarne nel contesto delle norme comunitarie di previdenza sociale.

Nella convinzione che l'assegno integrativo non ricada sotto l'art. 2, n. 1, lettera b) del regolamento n. 3, e che nella fattispecie debba applicarsi invece il n. 3 dello stesso articolo, il governo francese sostiene che questo è l'orientamento costantemente seguito dall'amministrazione francese. Se non avesse ritenuto sufficientemente chiara la propria posizione al riguardo, questa non avrebbe mancato di precisarla, introducendo nei regolamenti le necessarie delimitazioni.

#### *B — Osservazioni del governo italiano*

Il governo italiano dichiara di condividere l'opinione del giudice di rinvio, il quale, pronunciandosi nel merito per il periodo successivo al 1° ottobre 1972, ha ritenuto che l'assegno integrativo del «Fonds national de solidarité» è una delle prestazioni contemplate dall'art. 4, n. 1, lettera b) del regolamento n. 1408/71 e ricade inoltre sotto l'art. 10, n. 1, dello stesso regolamento.

A sostegno di questa tesi, il governo italiano osserva in primo luogo che, ai sensi della legge francese 2 agosto 1967, l'assegno è «integrativo della pensione d'invalidità». Poiché questa ha certamente natura previdenziale, la stessa natura deve attribuirsi alla prestazione che ne rappresenta un complemento.

Lo stesso governo osserva inoltre che l'attribuzione dell'assegno non è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione, in quanto l'interessato vi ha «diritto», purché possieda, i requisiti fissati dalla legge.

Stabilito dunque che l'assegno integrativo rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 1408/71, il governo italiano ne trae la conseguenza che — per il periodo anteriore al 1° ottobre 1972 — a detto assegno deve necessariamente applicarsi il regolamento n. 3, la cui portata è identica, su questo punto, a quella del suddetto regolamento successivo.

Analogamente, la possibilità di «esportare» l'assegno in questione, ammessa nell'ambito del regolamento n. 1408/71, dev'essere riconosciuta anche nella sfera d'applicazione del regolamento n. 3. Se è vero, infatti, che il testo dell'art. 10, n. 1, di quest'ultimo non è perfettamente identico a quello dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, le differenze sono tuttavia dovute solo a ragioni tecniche e formali, e non hanno alcuna portata sostanziale. Entrambe le norme costituiscono in effetti un'espressione del principio sancito dall'art. 51, lettera b) del trattato.

In base alle precedenti considerazioni, dopo aver affermato che le pensioni d'invalidità, comprese le «maggiorazioni, assegni di rivalutazione o assegni supplementari...» (art. 1, lettera s) del regolamento n. 3) rientrano nell'ambito del regolamento n. 3, e che ad esse si applica l'art. 10, n. 1, di questo testo, il governo italiano propone che la questione sottoposta alla Corte venga risolta nel senso che

«le prestazioni per invalidità, comprese quelle destinate a conservare o a migliorare la capacità di guadagno, non possono essere ridotte, modificate, sospese, soppresse o confiscate per il fatto che il beneficiario risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice: e ciò sia in virtù del regolamento n. 3/58 che in virtù del regolamento n. 1408/71».

#### *C — Osservazioni della Commissione delle CC.EE.*

Secondo la Commissione, la questione formulata dal giudice a quo implica tre problemi fondamentali.

Il primo è quello del se il regolamento n. 3 si applichi ad un lavoratore il quale abbia prestato lavoro subordinato in un solo Stato membro della Comunità. Il secondo riguarda il se l'assegno integrativo del Fondo sia una prestazione previdenziale ai sensi del regolamento n. 3. Il terzo, infine, consiste nello stabilire se il fatto che una data prestazione rientra

nell'ambito del regolamento n. 3 implichi automaticamente la possibilità di «esportarla».

La soluzione del primo problema andrebbe ricercata nella giurisprudenza della Corte, dalla quale si desumerebbe che il regolamento n. 3 si applica a lavoratori che siano stati sottoposti alla legislazione di un solo Stato membro.

Quanto al secondo ed al terzo problema, la distinzione fatta dalla Corte d'appello di Parigi fra il periodo in cui era in vigore il regolamento n. 3 e quello in cui doveva applicarsi il regolamento n. 1408/71 non è giustificata, secondo la Commissione, visto che sul punto controverso le disposizioni dei due regolamenti hanno la stessa portata.

Sarebbe perciò più corretto il prendere in esame i due problemi alla luce di entrambi i regolamenti, evitando di limitare l'indagine al solo regolamento n. 3.

Quanto al problema vertente sulla *natura* dell'assegno integrativo, la Commissione sostiene che il regime istituito dal Fondo presenta numerose analogie con l'istituto del reddito minimo garantito, contemplato dalla legge belga e preso in esame dalla Corte nella sentenza 22 giugno 1972 (causa 1-72, Frilli, Raccolta 1972, pag. 457), I titolari dell'assegno sono infatti posti «in una situazione giuridica ben definita», essendo loro attribuito «il diritto ad una prestazione analoga alle prestazioni di vecchiaia», allo scopo di «garantire un reddito complementare ai beneficiari di prestazioni previdenziali insufficienti». Per di più, detto regime è stato creato ed è costituito da norme che fanno parte del codice francese di previdenza sociale, e rientra fra i regimi previdenziali cui si applicano gli accordi provvisori europei e la convenzione europea per la previdenza sociale.

Per tutti questi motivi, si deve concludere che l'assegno integrativo corrisposto ai lavoratori subordinati o assimilati cui si applicano i regolamenti nn. 3 e 1408/71 e cui spetta in Francia una pensione d'invalidità o di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2, n. 1, lettera c) o b) del regola-

mento n. 3, o dell'art. 4, n. 1, lettera c) o b) del regolamento n. 1408/71, costituisce una prestazione d'invalidità o di vecchiaia.

Per quanto riguarda il problema dell'esportazione di una siffatta prestazione, la Commissione distingue due sistemi di previdenza sociale. Secondo il primo — che è il sistema classico — il fine della previdenza sociale sarebbe quello di garantire agli interessati un reddito futuro proporzionato alla retribuzione, in base al principio secondo cui le prestazioni previdenziali e in particolare le pensioni costituirebbero una retribuzione differita. Questo sistema, proprio fra l'altro degli Stati membri originari della Comunità, avrebbe necessariamente come conseguenza la possibilità di esportare prestazioni pecuniarie spettanti in forza delle leggi del paese in cui il titolare ha svolto la sua attività lavorativa.

In seguito all'adesione dei nuovi Stati membri e all'evoluzione delle norme vigenti negli Stati membri originari, si assisterebbe attualmente al graduale abbandono della concezione classica della previdenza sociale, per adottare un sistema diverso, in cui lo scopo sarebbe quello di garantire un reddito minimo a tutti i cittadini o, secondo le leggi di taluni Stati, a tutti i residenti. Nell'ambito di un sistema del genere, in cui il paese di residenza dovrebbe far onore agli impegni del paese in cui il lavoratore è stato occupato, non sembra indispensabile ammettere il principio dell'esportazione delle prestazioni previdenziali.

È sotto questo profilo che vanno appunto considerati i regimi del genere di quello istituito dal «Fonds national de solidarité». Il fatto stesso che le prestazioni da essi contemplate si basano essenzialmente sul criterio del bisogno, e quindi assumono in parte natura assistenziale, prova che detti regimi rappresentano una forma di solidarietà che si esplica, nel territorio nazionale, nei confronti della collettività; ora, ci si potrebbe chiedere se questa solidarietà debba estendersi alle persone, cittadini o meno, che, avendo stabilito la propria residenza in un altro

paese, non partecipano più alla vita della stessa collettività. Inoltre, nell'ambito di regimi del genere, l'applicazione del principio dell'«esportabilità» delle prestazioni farebbe certamente sorgere difficoltà di carattere tecnico, relative alla valutazione della situazione economica dell'interessato residente in un altro Stato membro, alla possibilità di tener conto di crediti alimentari o diritti di successione, alla ripartizione degli obblighi fra enti debitori qualora lo stesso regime esista pure nello Stato di residenza.

Dopo aver osservato che la giurisprudenza della Corte non sembra offrire spunti decisivi per la valutazione del caso di specie, la Commissione sostiene che, se il problema generale dell'esportazione di prestazioni analoghe all'assegno integrativo non può essere risolto nell'ambito dei regolamenti n. 3 e n. 1408/71, si può tuttavia ammettere che una prestazione destinata a completare una pensione d'invalidità versata dallo stesso Stato membro ad una persona che risieda in questo Stato al momento della realizzazione del rischio deve considerarsi, per quanto riguarda i soggetti cui si applicano i regolamenti nn. 3 e 1408/71, una prestazione d'invalidità ai sensi di questi regolamenti, per la quale valgono perciò le disposizioni dell'art. 10, n. 1 dei regolamenti stessi. In base alle precedenti considerazioni, la Commissione propone di risolvere la questione nel seguente modo:

«Per quanto riguarda i lavoratori subordinati o assimilati (ai sensi dei regolamenti n. 3 e n. 1408/71) cui venga corrisposta in uno Stato membro una pensione d'invalidità in forza dell'assicurazione malattia, l'assegno integrativo attribuito da norme che garantiscano agli invalidi residenti nello Stato una pensione minima va considerato una prestazione d'invalidità ai sensi degli artt. 2, n. 1, lettera b) e 4, n. 1, lettera b) dei suddetti regolamenti.

In conformità a quanto disposto dall'art. 10, n. 1, dei due regolamenti, la suddetta prestazione non può quindi subire alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, a condizione che l'interessato risieda in quest'ultimo Stato membro al momento della realizzazione del rischio.»

### III — Trattazione orale

La Commissione delle Comunità europee ha svolto osservazioni orali nell'udienza del 9 luglio 1974, senza però fornire alcun elemento nuovo rispetto agli argomenti addotti nella fase scritta del procedimento.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 17 settembre 1974.

## In diritto

- 1 Con sentenza 2 marzo 1974, pervenuta in cancelleria il 20 dello stesso mese, la Corte d'appello di Parigi ha chiesto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, di pronunciarsi sul se la titolare di una pensione d'invalidità — spettante per aver prestato lavoro subordinato in un solo Stato membro — dopo aver riscosso un assegno integrativo come residente in quello Stato, possa, a norma del regolamento n. 3, art. 2, n. 1, lett. b), in vigore all'epoca dei fatti in causa, pretendere il versamento dell'assegno stesso anche per il periodo 1° aprile 1972 — 1° ottobre 1972, durante il

quale essa si è trasferita in un altro Stato membro, e continuare a fruire di tale prestazione, a complemento della pensione d'invalidità, nella sua attuale residenza.

- 2/3 Dal fascicolo risulta che la sig.na Biason, titolare, dal 15 giugno 1971, di una pensione d'invalidità spettante in forza del sistema previdenziale francese, fruiva, a partire dalla stessa data, dell'assegno integrativo che il «Fonds national de solidarité» (istituito dalla legge francese 30 giugno 1956) corrisponde alle persone, residenti in Francia, cui viene versata una pensione d'invalidità per riduzione ad 1/3 della capacità lavorativa.

Avendo l'interessata trasferito la propria residenza in Italia, il suddetto assegno — a norma della legislazione francese e dell'atto aggiuntivo al protocollo italo-francese 11 gennaio 1957 — non le veniva più corrisposto.

- 4/6 La questione formulata dal giudice a quo tende sostanzialmente a stabilire se l'assegno stesso possa essere corrisposto all'interessato — in forza del regolamento n. 3 del Consiglio — qualora egli risieda in un altro Stato membro.

Per risolverla, è necessario anzitutto precisare se la prestazione di cui è causa rientri nella sfera d'applicazione del regolamento n. 3.

Benché, nell'ambito del presente procedimento, la Corte non possa qualificare la suddetta prestazione rispetto alla legge francese, essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale elementi d'interpretazione del diritto comunitario, che potranno guidarlo nella valutazione degli effetti di detta legge.

- 7/8 Il regolamento n. 3 si applica, secondo l'art. 1, lettera b), a tutte le norme di ciascuno Stato membro che riguardano «i regimi e i rami della sicurezza sociale» di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2.

Secondo l'art. 2, n. 3, il regolamento non si applica invece «all'assistenza sociale e sanitaria».

- 9 Ora, mentre può sembrare auspicabile, sul piano dell'attuazione del regolamento, lo stabilire una netta distinzione fra i regimi legislativi che riguardano la previdenza e, rispettivamente, l'assistenza sociale, non si può escludere l'eventualità che, in ragione del campo d'applicazione soggettivo, degli scopi



perseguiti e delle modalità d'attuazione, talune legislazioni possano rientrare al tempo stesso nell'una e nell'altra categoria, sfuggendo così a qualsiasi classificazione generale.

- 10/11 Un regime che, escludendo ogni valutazione individuale dei bisogni, caratteristica dell'assistenza, ponga i destinatari in una situazione giuridica ben definita, rientra nella previdenza sociale ai sensi dei regolamenti comunitari.

È questo il caso del regime che prevede prestazioni integrative, in funzione del grado d'invalidità, destinate a completare una pensione d'invalidità.

- 12 La circostanza che uno stesso testo legislativo contempli anche i beneficiari di prestazioni che possono rientrare nella nozione di assistenza non altera, rispetto ai regolamenti comunitari, l'intrinseco carattere previdenziale di un assegno connesso ad una pensione d'invalidità, di cui esso costituisce una vera e propria prestazione accessoria.

- 13/14 A norma dell'art. 2, n. 1, lett. b), il regolamento n. 3 si applica a tutte «le prestazioni per invalidità, comprese quelle destinate a conservare o migliorare le capacità di guadagno».

Secondo l'art. 1, lett. s), dello stesso regolamento, il termine «prestazioni» deve intendersi nel senso più ampio, comprendendovi «tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni, assegni di rivalutazione o assegni supplementari».

- 15 Di conseguenza, nel caso di un lavoratore subordinato o assimilato, titolare, in uno Stato membro, di una pensione d'invalidità, il regime che gli attribuisce, in base a tale pensione, il diritto ad un assegno integrativo, rientra — per quanto riguarda l'interessato — nell'ambito della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 51 del trattato e delle disposizioni emanate per la sua attuazione.

- 16 Si deve quindi concludere che l'assegno integrativo versato da un ente come il «Fonds national de solidarité» e spettante, in forza della legislazione di uno Stato membro, ai titolari di una pensione d'invalidità per riduzione ad 1/3 della capacità lavorativa costituisce, in quanto agli interessati sia attri-

buito un vero e proprio diritto, una «prestazione» ai sensi dell'art. 1, lett. s), del regolamento n. 3 e rientra, quindi, nell'ambito d'applicazione materiale del regolamento stesso.

17 Va ora risolta la questione del se si possa far cessare la prestazione, qualora il beneficiario abbia trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui il diritto era stato acquisito, e la legge interna attribuisca tale diritto ai soli residenti nel territorio nazionale.

18/21 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 3, «le pensioni o rendite e gli assegni in caso di morte acquisiti in virtù della legislazione di uno o più Stati membri non possono subire alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice».

Il n. 2 dello stesso articolo precisa che le suddette disposizioni non si applicano a determinate prestazioni, «sempreché queste ultime siano menzionate nell'allegato E al presente regolamento».

Questo allegato, in cui sono elencate le «prestazioni non corrisposte all'estero», menziona, per quanto riguarda la Francia, solo gli «assegni ai vecchi lavoratori subordinati».

L'assegno cui si riferisce il giudice a quo rientra in questa categoria.

22 Di conseguenza, il titolare di una pensione d'invalidità, spettantegli per aver prestato lavoro subordinato in un solo Stato membro, dopo aver riscosso un assegno integrativo come residente in quello Stato, continua a beneficiare di tale prestazione (purché questa rientri nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3) qualora si trasferisca in un altro Stato membro, anche nel caso in cui la legge interna riservi l'assegno integrativo ai soli residenti nel territorio nazionale.

### Sulle spese

23/24 Le spese sostenute dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni

alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottoposta dalla Corte d'appello di Parigi con sentenza 2 marzo 1974, afferma per diritto:

Il titolare di una pensione d'invalidità spettantegli per aver prestato lavoro subordinato in un solo Stato membro, dopo aver riscosso un assegno integrativo come residente in quello Stato, continua a beneficiare di tale prestazione (purché questa rientri nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3) qualora si trasferisca in un altro Stato membro, anche nel caso in cui la legge interna riservi l'assegno integrativo ai soli residenti nel territorio nazionale.

Lecourt	Ó Dálaigh	Mackenzie Stuart	Donner	Monaco
Mertens de Wilmars		Pescatore	Kutscher	Sørensen

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 ottobre 1974.

Il cancelliere  
A. Van Houtte

Il presidente  
R. Lecourt